DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 80/2003.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 novembre 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Associazione Italiana della Croce Rossa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 1999-2000-2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Luigi Mario Ribaudo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1999-2000-2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1999-2000-2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Luigi Mario Ribaudo*

PRESIDENTE — *Giuseppe David*

Depositata in Segreteria il 15 dicembre 2003.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.), PER GLI ESERCIZI DAL 1999 AL 2001

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

L'ordinamento ed i compiti istituzionali della CRI – Il nuovo Statuto » 15

Gli organi e le strutture – Il Collegio dei revisori » 17

Vigilanza e controlli » 22

La Direzione Generale » 24

Il Personale civile » 25

Il personale del Corpo Militare della CRI » 26

I Comitati locali » 28

Gli organismi volontaristici » 30

Attività esterne » 32

Conto Finanziario » 35

Entrate correnti » 38

Spese correnti » 44

Oneri per il personale » 46

Partite di giro » 49

Residui » 51

Situazione amministrativa » 54

Stato patrimoniale » 56

Conto economico » 57

Conclusioni » 60

Allegati » 63

Premessa

La presente relazione riferisce, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958, sulla gestione finanziaria dell'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001, giusta il controllo che prevede la partecipazione del magistrato della Corte dei conti alle sedute degli organi dell'amministrazione e revisione dell'Ente.

La relazione riguarda, congiuntamente, i tre esercizi finanziari suddetti, anche in considerazione del fatto che, come già evidenziato nella precedente relazione sull'esercizio finanziario 1998 (si richiama la determinazione n. 85/2000 della Sezione Controllo Enti adottata nell'adunanza del 28 novembre 2000) la C.R.I. si è trovata negli ultimi anni in grave ritardo nell'approvazione del conto consuntivo consolidato.

L'illegittima e ripetitiva violazione dei termini annuali prescritti è stata reiteratamente segnalata agli organi dell'Ente resisi inadempienti, pur dovendosi tener conto degli effetti ritardanti connessi alla amplissima diffusione dell'Ente in comitati regionali, provinciali e locali, spesso privi delle strutture organizzative necessarie, presso i quali l'Amministrazione ha dovuto in alcuni casi intervenire anche in via sostitutiva per conseguire la trasmissione degli atti di loro competenza.

L'impegno posto dagli organi centrali nel superare le difficoltà incontrate ha, comunque, consentito di recuperare notevolmente il ritardo accumulatosi, e si è pervenuti, in poco meno di 14 mesi, alla approvazione dei conti consuntivi consolidati dei tre esercizi suddetti:

1) quello relativo all'esercizio finanziario 1999 è stato approvato dal Consiglio direttivo nazionale il 19 dicembre 2001;

2) quello relativo al 2000 è pervenuto all'esame del Consiglio direttivo nel giugno 2002 ed approvato nell'adunanza del 30 luglio successivo (si è trattato di uno degli ultimi adempimenti dell'organo collegiale prima dello scioglimento e della nomina del commissario straordinario);

3) quello relativo al 2001 è stato, poi, approvato dal Commissario straordinario con l'ordinanza n. 726/03 del 4 aprile 2003.

L'Ente, giusta le risultanze dello stato attuale degli adempimenti preparatori, pur avendo anche quest'anno superato i limiti temporali previsti, potrà pervenire a breve scadenza anche all'approvazione del conto consuntivo consolidato relativo

all'esercizio finanziario 2002, colmando così integralmente la più vistosa lacuna che si era manifestata nella sua più recente gestione finanziaria.

Attesi i tempi, piuttosto ravvicinati, in cui si sono conclusi gli adempimenti suddetti, e, d'altra parte, essendo maturate, nel frattempo, numerose importanti novità nell'ordinamento, nel funzionamento e nell'assetto organizzativo della CRI, prima fra tutte l'introduzione di un nuovo Statuto, a cinque anni dall'entrata in vigore del precedente, si è ritenuto di dover riunire, in un unico documento, la relazione sugli esercizi finanziari dal 1999 al 2001 con riferimento ad un periodo che, fatta eccezione per la prima parte dell'anno 2002, coincide sostanzialmente con la gestione ordinaria, prima dell'avvento di quella straordinaria attuale.

L'ordinamento ed i compiti istituzionali della CRI

Nel momento in cui si profila, anche in sede normativa, un riesame e forse anche una radicale trasformazione dell'Ente, secondo criteri ancora non definiti, è utile ricordare che la Croce Rossa Italiana, istituita il 15 giugno 1864, svolge fin da allora un'azione assistenziale ed umanitaria di altissimo valore, con tutte le sue componenti, soprattutto volontarie.

Per i cenni storici sull'Associazione basta qui fare riferimento alle precedenti relazioni al Parlamento, più particolarmente a quelle relative agli esercizi 1997 e 1998, che hanno dettagliatamente riferito sull'ordinamento della CRI.

Le leggi fondamentali che riguardano l'Associazione sono:

1) R.D. 21 gennaio 1929, n. 111, riguardante lo Statuto della CRI;
2) D.L.vo 13 novembre 1967, n. 1256, sui compiti della CRI;
3) D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, emanato ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 233, sul riordino dell'Associazione, che ha previsto anche la nomina di un commissario straordinario sino all'emanazione del nuovo Statuto;
4) Legge 20 novembre 1995, n. 490, che ha modificato l'art. 1 del D.P.R. n. 613/1980, conferendo alla C.R.I. la natura giuridica di ente pubblico ed assoggettandola, quindi, alla normativa degli enti pubblici non economici;
5) D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110, recante il nuovo Statuto dell'Ente, entrato in vigore il 27 aprile 1997;
6) D.P.R. 16 marzo 2000, n. 280 recante norme sulla semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale alla CRI, a norma dell'art. 20, 8° comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
7) L. 2 dicembre 2000, n. 360, riguardante l'inserimento dei rappresentanti dei Comitati locali;
8) D.L. 9 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni nella L. 4 agosto 2002, n. 56, sulla proroga della durata in carica degli organi della CRI fino all'approvazione di un nuovo Statuto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002;
9) D.P.C.M. n. 208 del 5 luglio 2002, recante l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Quanto ai compiti istituzionali della CRI, essa svolge attività di assistenza alla popolazione civile, integrando l'azione dello Stato con mezzi, istituti e servizi propri. Giusta l'art. 1 del nuovo Statuto del 2002, la CRI è costituita, secondo le

leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia della Croce Rossa, recepita nell'ordinamento italiano, e secondo i principi fondamentali dell'umanità, dell'imparzialità, della neutralità, dell'indipendenza, della volontarietà, dell'unità e dell'universalità.

I compiti della CRI sono precisati, nell'art. 2 dello Statuto, che indica dettagliatamente le attività in tempi di guerra e quelle in tempo di pace: esso riproduce integralmente l'analoga norma del precedente statuto.

Sinteticamente, va ricordato che tali attività, in tempo di pace, si presentano come obbligatorie – per quanto riguarda la preparazione del personale, anche infermieristico, nell'allestimento dei mezzi di cura in caso di pubbliche calamità, nell'opera di pronto soccorso agli infermi, nella collaborazione internazionale per fini filantropici ed umanitari, nell'assistenza medica all'infanzia e nella diffusione delle notizie di igiene – e facoltative – per la gestione di strutture di cura, prevenzione ed assistenza, in conformità all'adempimento dei compiti del servizio sanitario nazionale subordinatamente alle disponibilità finanziarie e previa autorizzazione delle autorità di vigilanza, ivi compresa l'attività di organizzazione del servizio di donazione e trasfusione del sangue: